

si spiegherebbero facilmente e per la nascita di bambini immaturi, atrofici o con debolezza congenita e per la selezione che vien fatta dagli allevatori che preferiscono i bambini più appariscenti e quindi con una probabilità maggiore di resistenza alla morte) — ma ciò che è più notevole si è, che, come le esposizioni delittuose abbondano ove esiste la *ruota*, così è maggiore la mortalità nelle provincie ove sussistono i brefotrofi. Ciò prova che come le ruote non influiscono a scemare gli abbandoni delittuosi, così gli ospizi non valgono a diminuire le sofferenze dei trovatelli;

Sulla diversità nei locali, sulla sproporzione fra il numero delle nutrici e quello dei lattanti, sulla diversità di retribuzione alle balie interne ed alle esterne, sui periodi di allattamento brevi o lunghi da ospizio a ospizio, sulla tutela nominale, quasi da per tutto, sui limiti di età per l'assistenza, sulla misura di contributo degli enti interessati, sulle controversie tra ospizi, provincie e comuni per codesto riparto, mi è debito di sorvolare perchè la via lunga mi preme, benchè qui pure scaturirebbero notizie non liete sul trattamento fatto agli esposti e prove non dubbie della grande diversità di criteri e di limiti fra provincia e provincia. —

Ma che sia disordinata l'assistenza agli esposti basta il provarlo l'art. 271, secondo comma, della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889. Infatti il legislatore dopo 28 anni di Regno, e dopo 23 dell'altra legge 20 marzo 1865, non credette ancora di disciplinare questa materia nemmeno nei criteri più equi di ripartizione della spesa.

Ora prima di proseguire nel nostro cammino sarà bene fissare quali a parer nostro debbano essere le finalità che dovrebbe avere l'assistenza dell'infanzia abbandonata da parte dei poteri sociali; assistenza che deve nettamente distinguersi da quella che si opera o per lascito generoso dei trapassati o per pietà spontanea dei viventi. Codesta distinzione fra assistenza *chiesta ai poteri sociali, per un fine civile e da farsi col contributo obbligatorio dei cittadini, cioè coll'imposta* e la carità invece fatta spontaneamente o per atto fra vivi o per disposizione testamentaria, col solo limite del rispetto alla pubblica morale, mi pare di vitalissima importanza, perchè non tutti quegli atti che possono essere consentiti alla carità privata, che possono anche estendersi alla carità pubblica, indipendentemente dalla condizione di legittimo o di illegittimo nel beneficato, non possono, per ciò solo che rispondono ad una lodevole